

E' in corso un costante e crescente riposizionamento delle economie/paese lungo la scala delle produzioni. L'avvento dei paesi emergenti, condiziona pesantemente l'offerta nei segmenti bassi delle produzioni, il posizionamento dei paesi più evoluti si innalza in modo più che proporzionale e, dunque, per i paesi intermedi, come l'Italia, si pongono problemi gravi di un complessivo riposizionamento nella divisione internazionale del lavoro.

In questo panorama la cooperazione, nelle sue diverse articolazioni, così come si sono storicamente definite, si trova anch'essa di fronte a scelte non facili.

Per la parte più strutturata, i fabbisogni finanziari necessari per recuperare posizioni e quote di mercato stanno diventando proibitivi anche con i meccanismi di capitalizzazione agevolata previsti dalla legge. Le forme più moderne di compartecipazione e di apertura verso l'esterno, previste con la legge 59/92, non hanno ancora sortito l'effetto desiderato.

Ma anche per la cooperazione meno strutturata, ma che fa del rapporto con i bisogni locali il suo punto di forza, si pongono problemi di capitalizzazione iniziale e di rapporti con la domanda, in larga parte pubblica di non facile soluzione.

Sono d'altra parte questi i settori che hanno visto, in tempi recenti gli sviluppi più tumultuosi. La cooperazione di servizi, e in questa quella dei servizi sociali, non è più una potenzialità, rappresenta una alternativa seria e qualificata a molti bisogni sociali e si candida ad assumere un ruolo significativo e non contestato nei processi di dismissione della gestione di servizi pubblici.

Infatti la creazione di nuova imprenditorialità cooperativa nel periodo di crisi ha solo perso di slancio, rispetto agli incrementi significativi registrati a partire dalla seconda metà degli anni ottanta ed il settore dei servizi è stato quello a più forte espansione. Ma la promozione di nuove imprese cooperative, e quindi della base produttiva, ha però investito tutti i settori con esclusione, probabilmente, del solo settore agricolo.

Ha contribuito a questo trend oltre alla attività di promozione svolta dalle Associazioni cooperative l'azione di nuovi strumenti sorti grazie a previsione di legge. Si tratta delle finanziarie previste dalla legge 49/85, dal Comitato (ora SIG) per l'imprenditorialità giovanile istituito dalla legge 44/86 e dai fondi mutualistici sorti a seguito dell'approvazione della L. 59/92.

La legge 49/85 prevede, come è noto, la costituzione di specifiche società a cui lo Stato concede contributi al fine di partecipare a nuove cooperative di produzione e lavoro composte in prevalenza da lavoratori in cassa integrazione o licenziati o comunque provenienti da aziende in crisi.

Fino ad oggi tali società hanno concorso alla creazione di oltre 160 nuove cooperative con un'occupazione complessiva di oltre 6500 lavoratori.

In particolare per quanto riguarda Compagnia Finanziaria Industriale (la società promossa da cooperative aderenti a AGCI, Confcooperative e

Lega) i dati più significativi relativi alla sua attività sono così riassumibili: 214 domande, 133 partecipazioni, 107 miliardi di erogazioni, 4.941 posti creati. Questo complesso di imprese alla fine del '94 fatturava oltre 360 miliardi.

Da tali dati risulta un rapporto costi benefici di notevole interesse. Ogni posto di lavoro ha comportato un impegno di risorse assai limitato, impegno che per altro è più che compensato dal fatto che gli stessi lavoratori nel momento in cui accedono alle risorse citate non solo non gravano più sul bilancio pubblico ma rinunciano a farvi ricorso per i successivi tre anni.

E' importante notare che l'attività di CFI non si esaurisce nella partecipazione finanziaria al capitale delle nuove cooperative ma si traduce anche in una sistematica attività di monitoraggio sulle imprese stesse e concorre alla loro crescita professionale e imprenditoriale.

Nell'ambito della sua attività CFI ha altresì svolto una significativa attività di animazione e promozione. Essa, tra le altre, ha dato luogo:

- allo sviluppo di relazioni e alla sigla di convenzioni con ENISUD, SPI, GEPI e con alcune Agenzie del lavoro (Campania, Puglia, Umbria, Toscana, Lazio, Calabria. Con la regione Veneto è stata firmata una convenzione quadro alla quale hanno aderito anche GEPI, SPI, SIG e Associazioni Industriali), con finanziarie regionali (Filas, Sviluppo Umbria);
- allo svolgimento di alcune iniziative pilota in aree specifiche (Sardegna nel 1993-94 e Terni nel 1994-95);

- all'approfondimento dei rapporti con i sindacati;
- all'instaurarsi di un rapporto consuetudinario con la Task force per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio;
- al coinvolgimento di CFI nei programmi di reindustrializzazione di aree di crisi.

I risultati dell'attività espletata dalla Società Finanziaria per la cooperazione di produzione e lavoro, promossa dall'U.N.C.I. (Unione Nazionale Cooperative Italiane) e costituita ai sensi della Legge 27.2. 1985, n. 49 - Titolo II° - sono così sintetizzati:

- 51 cooperative partecipate per un importo complessivo erogato di circa 52 miliardi; le partecipazioni decretate ammontano complessivamente a 68 miliardi e gli investimenti approvati sono pari a 80 miliardi; 1060 i posti di lavoro salvaguardati da cui sono esclusi i lavoratori dipendenti successivamente assunti dalle cooperative.

Il fatturato complessivo delle 51 imprese, registrato al 31 - 12- 1994, è di oltre 91 miliardi .

L'attività della Società Finanziaria dell'U.N.C.I., in adempimento alle disposizioni di legge, si esplica attraverso:

- azioni di assistenza nell'istruttoria e nella gestione delle partecipazioni assunte;
- iniziative di informazione e formazione a favore degli ex dipendenti, cassintegrati, e/o licenziati, che rivelano aziende in crisi e ne recuperano e rilanciano l'attività;
- consulenza tecnica e amministrativa necessaria all'istruttoria delle pratiche presso il competente Dicastero;

- assistenza tecnica in fase di avvio della neo impresa e nei momenti critici di Start-up aziendale;
- monitoraggio sistematico delle imprese cooperative costituite ai sensi della L. 49/85;
- iniziative finalizzate alla informazione e promozione dei meccanismi dell'intervento "Marcora" per il sostegno e lo sviluppo della produzione e dell'occupazione.
- Per quanto riguarda la CFI va anche ricordato il suo ingresso come azionista nella Società per l'imprenditorialità giovanile così come previsto dalla legge istitutiva di quest'ultima.

La legge per l'imprenditorialità giovanile come è noto non è destinata specificamente alle cooperative. Grazie ad essa i giovani solo del Mezzogiorno che vogliono fare una nuova impresa possono fare ricorso agli interventi previsti dalla legge stessa.

Ebbene in tale ambito circa il 17, 8% delle domande per la realizzazione di nuove imprese è composto appunto da iniziative assunte sotto forma cooperativa.

In tale ambito è importante notare che tali percentuali si confermano a livello di iniziative approvate dal Comitato. Infatti al 31/12/94 delle domande accolte il 22, 5% era di cooperative per un'occupazione prevista di 4.695 unità pari al 24, 3% del numero complessivo di addetti.

Come detto nel corso degli anni la domanda da parte delle cooperative è venuta diminuendo. Al di là dei fattori strutturali, economici e sociali che condizionano il problema della demografia industriale, una spiegazione della minore spinta a fare cooperative può essere attribuita all'aumento dei costi, conseguenza dei mutamenti via via verificatisi nella disciplina fiscale, che rendono meno conveniente il ricorso alla cooperazione rispetto alle forme societarie.

Più recenti sono le esperienze dei fondi previsti dalla Legge 59/92. Come è noto tali fondi raccolgono il 3% degli utili delle cooperative esistenti e impiegano tali risorse appunto per la promozione di nuove imprese.

L'insieme dei fondi sono divenuti operativi effettivamente nel 1994.

Ognuno dei fondi facenti capo alle Associazioni Cooperative ha modalità di intervento sue proprie. Essi peraltro hanno in comune la scelta di impiegare le proprie risorse non in interventi a fondo perduto ma con interventi in forma di partecipazione al capitale o di finanziamento per start-up o il sostegno allo sviluppo. In tale modo nel momento in cui si pongono in grado le cooperative di avviare la loro attività e/o di consolidarla si pongono altresì le condizioni per un rientro di tali risorse da destinare a ulteriori nuove iniziative.

Con modalità diverse ha agito invece il Ministero del Lavoro. Infatti quest'ultimo concede alle cooperative non aderenti contributi a fondo perduto.

5. La Direzione Generale della Cooperazione

La Direzione Generale della Cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale costituisce la struttura dell'Amministrazione Centrale dello Stato alla quale è istituzionalmente attribuita, in via principale, l'attuazione di quanto disposto dall'art. 45 della Costituzione il quale, nel riconoscere la funzione sociale della Cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, dispone che ne deve essere promosso e favorito l'incremento con i mezzi più idonei e, corrispettivamente, ne deve essere assicurato, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La Direzione Generale della Cooperazione, quindi, ha il compito di favorire e controllare le Cooperative che, come dispone l'art. 2511 del Codice Civile, sono imprese strutturate in forma societaria aventi scopo mutualistico. Secondo la Relazione al Codice Civile, tale scopo consiste nel fornire beni o servizi o occasioni di lavoro direttamente ai soci a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato, mentre lo scopo delle altre società è il conseguimento e il riparto di utili patrimoniali. Da rilevare che la recente Giurisprudenza della Cassazione, nel riaffermare la liceità dell'instaurazione di rapporti con terzi non soci, ha ribadito che lo scopo mutualistico non viene meno neppure nell'ipotesi in cui si passa da un regime di mutualità sociologica, in quanto limitata a determinate categorie di soggetti, ad un regime di mutualità neutra, cioè a favore di tutti e senza benefici categoriali (impresa sociale).

Il primo ordinamento della Direzione Generale risale al 1945, anno in cui venne creato il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale al quale furono attribuite competenze già del Ministero dell'Industria e del Commercio.

Successivamente l'Amministrazione Centrale per la Cooperazione venne ristrutturata nel 1955 e nel 1961 e, quindi, a seguito dell'entrata in vigore della c.d. "Piccola Riforma", nel 1971, legge n. 127, nel 1974 e ancora nel 1978.

Dopo che con decreti ministeriali dell'8 settembre 1986 e 22 gennaio 1990 furono apportati modificazioni ed integrazioni all'ordinamento del 1978, ritenuta la necessità di alcune modifiche per il miglior svolgimento dell'attività amministrativa, è stato emanato il D.M. 15 febbraio 1991 che disciplina l'organizzazione in vigore, ristrutturata su sei Divisioni più la Commissione Centrale per le Cooperative e l'Albo Nazionale delle cooperative di abitazione e dei loro consorzi.

La Divisione I - Affari generali e del personale - è articolata in cinque sezioni, di cui la prima ha il compito degli adempimenti relativi al personale, la seconda cura gli affari generali e gli affari non rientranti nelle competenze delle altre divisioni. In particolare spettano alla sezione seconda gli adempimenti concernenti il riconoscimento delle Associazioni Nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, compito di estrema importanza in quanto il riconoscimento giuridico, che viene concesso con decreto del Ministro del Lavoro e della P.S. conferisce all'Associazione il potere di esercitare la vigilanza sulle società cooperative aderenti attraverso ispezioni effettuate da propri revisori. Le

Associazioni Nazionali riconosciute sono persone giuridiche private (il decreto di riconoscimento è produttivo anche degli effetti giuridici di cui all'art. 12 del codice civile), investite direttamente dalla legge della funzione di pubblico interesse della vigilanza sulle società e consorzi cooperativi ad esse aderenti. I presupposti del riconoscimento sono l'adesione di non meno di mille società cooperative, la dimostrazione della efficienza centrale e periferica dell'associazione richiedente nonché un elenco di revisori in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministero del Lavoro e della P.S.. Le Associazioni Nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della P.S. che può, ove non risultino in grado di assolvere efficacemente alla proprie funzioni, provvedere alla revoca del decreto di riconoscimento, sentita la Commissione Centrale per le cooperative.

Alle sezioni terza e quarta sono affidati i compiti relativi alla contabilità dei capitoli di bilancio rientranti nella sfera di competenza della Direzione Generale. Di particolare importanza la funzione svolta dalla sezione terza per l'amministrazione del capitolo 4033, nel quale confluiscono i contributi, versati dalle società cooperative non aderenti alle Associazioni Nazionali, in relazione ai parametri del fatturato, del numero dei soci e del capitale sociale. In caso di ritardato o omesso pagamento del contributo entro la prescritta scadenza sono previste sanzioni consistenti sia in maggiorazioni del contributo stesso che nella cancellazione da Registro Prefettizio. I contributi biennali obbligatori debbono essere utilizzati per tutte le spese relative alle ispezioni ordinarie sia per quanto riguarda il pagamento agli ispettori, a titolo di rimborso spese, di diarie proporzionate alla

complessità degli accertamenti ispettivi, sia quelle destinate alla formazione di personale qualificato per l'esecuzione delle ispezioni medesime. Al contrario, le spese per le ispezioni straordinarie sono a carico del capitolo generale del Bilancio del Ministero del Lavoro destinato agli oneri per il personale. La sezione quinta infine assicura la segreteria della Commissione Centrale per le cooperative e del Comitato.

La Divisione II - Studi giuridici e amministrativi - è articolata in cinque sezioni, di cui la prima svolge l'attività di consulenza e preparazione dei provvedimenti legislativi in tema di cooperazione, la seconda segue gli affari internazionali, con particolare riferimento agli atti comunitari. La raccolta ed elaborazione della giurisprudenza e della bibliografia in materia di società cooperative spettano alla sezione terza, mentre la quarta cura i rapporti con le prefetture e uffici periferici in merito alla interpretazione delle norme di competenza. Alla sezione quinta compete in particolare seguire l'evoluzione del fenomeno cooperativo in nuove forme di mutualità con specifico riferimento alle cooperative sociali, disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi nonché lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. All'attività di tali cooperative partecipano anche i soci volontari, che lavorano cioè gratuitamente con diritto soltanto al rimborso delle spese, nonché lavoratori che si trovino in particolari condizioni psico-fisiche, tassativamente indicati dalla legge.

La Divisione III - iniziative di sostegno al movimento cooperativo e diffusione dei principi cooperativi - attua i compiti attribuiti al Ministero del Lavoro e della P.S. in materia promozionale dall'art. 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 e dagli artt. 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. La Divisione è articolata in tre sezioni, di cui la prima provvede agli adempimenti relativi alle iniziative che il Ministero assume intese a favorire lo sviluppo della cooperazione, la diffusione dei principi cooperativi anche attraverso corsi per operatori, la qualificazione professionale dei dirigenti di cooperative, con la collaborazione o per il tramite delle Associazioni Nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute. Spetta alla sezione seconda la formazione del personale del Ministero, sia a livello centrale che periferico, addetto ai servizi per la cooperazione, con particolare riferimento alla qualificazione e all'aggiornamento degli ispettori di società cooperative. Rilevante importanza è venuta assumendo la sezione terza negli ultimi anni per l'entrata a regime dell'attività promozionale, introdotta dalla legge 59/92 che ha istituito i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione prevedendo, per il loro finanziamento, che le cooperative versino agli stessi una quota degli utili netti annuali pari al tre per cento. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazione. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione e allo sviluppo del Mezzogiorno. Per realizzare

i propri fini, i fondi, che sono sottoposti alla vigilanza della Direzione Generale della Cooperazione, possono promuovere la costituzione di società cooperative o di loro consorzi, nonché assumere partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate. Possono altresì finanziare specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente, amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche. Le cooperative non aderenti alle Associazioni Nazionali sono tenute ad effettuare il versamento in favore del Ministero del Lavoro, del cui stato di previsione delle entrate è stato allo scopo inserito un apposito capitolo. La sezione provvede pertanto ogni anno all'emanazione di un bando per il finanziamento di progetti presentati da cooperative non aderenti diretti allo sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi di innovazione tecnologica, di incremento dell'occupazione e sviluppo del Mezzogiorno, promuovendo anche studi e ricerche su temi di rilevante interesse per il movimento cooperativo.

La Divisione IV - Pubblicazione atti, Statistiche della cooperazione, Registro prefettizio, Scioglimenti d'ufficio - articolata in sei sezioni provvede ad una molteplicità di compiti che attengono sia al regime di pubblicità delle società cooperative che a provvedimenti sanzionatori. In particolare la sezione prima provvede alla pubblicazione degli atti costitutivi, modificativi, etc., nel Bollettino Ufficiale delle Società cooperative e dell'Annuario Generale, mentre la sezione seconda compie la rilevazione degli aspetti sociali ed economici della cooperazione, la elaborazione dei dati e le indagini

sull'entità del fenomeno cooperativo, in collaborazione anche con l'Istat. I rapporti con le Prefetture sono gestiti dalle sezioni terza, quarta e quinta sotto molteplici aspetti, estremamente delicati ed importanti per le società cooperative in quanto l'iscrizione nel Registro Prefettizio è, per legge, *conditio sine qua non* per il godimento delle agevolazioni tributarie e di qualsiasi altra natura compresi i finanziamenti ed i contributi previsti dalle leggi regionali. Rientrano tra tali compiti le autorizzazioni all'iscrizione nel Registro Prefettizio delle cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti e delle cooperative di consumo in deroga al numero minimo dei soci fissato dalla legge rispettivamente in quindici e cinquanta. Con decreto del Ministro è prevista la cancellazione dal Registro Prefettizio, con la perdita conseguente di tutte le agevolazioni, delle cooperative che, a seguito di ispezione e relativa diffida, non risultino uniformate nella loro organizzazione e nella loro gestione allo scopo mutualistico di cui all'art. 2511 del codice civile. Compete infine alla Divisione IV l'istruttoria dei ricorsi avverso i decreti prefettizi concernenti la cancellazione nonché l'accertamento dei requisiti mutualistici degli enti cooperativi agli effetti delle agevolazioni tributarie che sono subordinate al divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore ai limiti fissati dalla legge, al divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale, all'obbligo del versamento del 3% degli utili netti annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai quali vanno anche devoluti i patrimoni residui in caso di liquidazione. Recentemente è stato attribuito alla Divisione IV lo scioglimento di cui all'art. 2544 c.c.. Le società

cooperative che a giudizio dell'autorità governative non sono in condizione di raggiungere gli scopi per i quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimenti dell'autorità governativa, la quale se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento nomina uno o più commissari liquidatori. Da sottolineare che le società cooperative edilizie e di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica.

La Divisione V - Vigilanza - sovrintende, a livello nazionale all'attività di controllo sulle società cooperative attuata sul territorio dalle strutture periferiche del Ministero del Lavoro e della P.S. e dalle Associazioni nazionali riconosciute. Le prime tre sezioni organizzano il servizio relativo alle ispezioni ordinarie, cioè quelle che devono avvenire almeno una volta ogni due anni per la generalità delle cooperative e annualmente per le cooperative sociali, per quelle iscritte nell'Albo nazionale delle cooperative edilizie nonché quelle che abbiano un fatturato superiore a Lire ottanta miliardi o che detengano partecipazioni di controllo in società per azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori a Lire tre miliardi o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori. Queste ultime cooperative sono assoggettate ad annuale certificazione di bilancio da parte di società di revisione inserite in un albo speciale. Le ispezioni ordinarie agli enti cooperativi aderenti ad Associazioni nazionali legalmente riconosciute sono svolte da revisori iscritti negli elenchi che debbono accompagnare le domande di

riconoscimento e che debbono essere aggiornati e integrati in modo che ciascuna associazione disponga di un numero di ispettori sufficiente ad assicurare il servizio di ispezione. Il verbale delle ispezioni ordinarie deve essere conforme al modello approvato con decreto ministeriale e deve essere al più presto trasmesso al Ministero del Lavoro e della P.S. per gli adempimenti di competenza. Le ispezioni ordinarie agli enti cooperativi non aderenti ad alcuna associazione nazionale legalmente riconosciuta sono eseguite da impiegati dei ruoli del Ministero del lavoro e della P.S. che dovranno avere preventivamente partecipato ad uno dei corsi di qualificazione periodicamente organizzati dal Ministero e superato il colloquio finale di idoneità. Alle sezioni quarta e quinta competono le istruttorie delle ispezioni straordinarie che hanno luogo ogni volta che se ne presenti l'opportunità, con l'osservanza delle disposizioni stabilite per le ispezioni ordinarie. Le ispezioni, sia ordinarie che straordinarie, hanno lo scopo di accertare principalmente l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche; la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per le agevolazioni tributarie o di altra natura; il regolare funzionamento contabile ed amministrativo dell'ente; l'esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente; la consistenza patrimoniale e lo stato delle attività e delle passività. L'ispezione, che non è quindi di mera legittimità ma anche di merito, cioè di opportunità e convenienza della gestione, ha carattere assistenziale, poiché per legge l'ispettore è tenuto anche a dare suggerimenti e consigli agli amministratori ed ai consulenti per il retto ed efficace

funzionamento della cooperativa e soccorrerli della propria assistenza. Le sezioni sesta e settima si occupano delle gestioni commissariali, dello scioglimento dell'amministrazione degli enti e della nomina degli amministratori provvisori nonché della vigilanza sulle relative procedure: Tali provvedimenti, secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, sono illegittimi se l'amministrazione governativa non abbia fatto eseguire l'ispezione con le modalità indicata dalla legge e dai regolamenti e non abbia diffidato l'ente a rimuovere entro congruo termine le irregolarità riscontrate in sede di ispezione e ad esso comunicate ai fini dell'esercizio della sua difesa. Il decreto di revoca del consiglio di amministrazione di una cooperativa e in genere di tutti i provvedimenti sanzionatori devono essere ampiamente motivati e devono essere basati sull'accertamento in sede ispettiva di gravi irregolarità, la cui valutazione rientra nel potere discrezionale del Ministero del Lavoro e della P.S..

Alla Divisione VI - Liquidazioni coatte amministrative - articolata in cinque sezioni, competono gli adempimenti relativi alla liquidazione coatta amministrativa delle cooperative che può essere disposta dall'autorità governativa qualora le attività delle società risultino insufficienti per il pagamento dei debiti. Le norme che regolano la liquidazione coatta amministrativa sono contenute nella legge n. 267/42 sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa nonché nella legge n. 400/75 contenente norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa in relazione delle particolari esigenze del settore cooperativo che